



Comune di Nuragus

Provincia Sud Sardegna
09057 Piazza IV Novembre snc
P.I. 00697840916
Tel. 0782/821000 Fax 0782/818063
Pec: comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it

Area Amministrativo e Socio Culturale

Prot.n. 2157 del 06/06/2023

OGGETTO: AVVISO PER ACCEDERE AL BENEFICIO "REIS" DI CUI ALLA L.R. N.18/2016 – PARTE PRIMA - ANNO 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della DGR n. 34/25 del 11.08.2021 e della propria Determinazione n.31 del 05/06/2023 rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento del beneficio "REIS" di cui alla L.R. 18/2016, secondo quanto disposto dal presente avviso e dalla vigente normativa in materia.

PARTE PRIMA – REIS

Articolo 1 – Principi Generali

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016. Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati all'art. 8 di quest'avviso.

Articolo 2 – Requisiti di accesso

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i:

- i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione Sardegna;
 - per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.
- Per accedere al REIS inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- ISEE ordinario o ISEE corrente (qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa del nucleo familiare riguardante un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari) fino a euro 12.000,00;
 - un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000,00;
 - un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000,00, accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000,00, incrementato di ulteriori euro 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
 - gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360,00 e euro 12.000,00 rientranti nella Priorità 4, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti:

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia di povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia di povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1094,95	13.139,40

3 componenti	1,33	1456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2365,09	28.381,08
7 componenti e più	2,40	2627,88	31.534,56

* Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accedrebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Articolo 3 – Incompatibilità tra REIS e RDC (reddito di cittadinanza)

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. **il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.**
2. **l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni: a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda; b) l'istante è stato ammesso al Rdc.**
3. **L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).**

Articolo 4 – Priorità di accesso

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, non superiore all'80% del finanziamento complessivo, per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo. Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate. Per consentire al Comune di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Priorità 1: ISEE euro 0,00 – 3.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650,00	€ 275,00
2	€ 2.100,00	€ 350,00
3	€ 2.550,00	€ 425,00
4 e più	€ 2.730,00	€ 455,00

Priorità 2: ISEE euro 3.001,00 – 6.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
-------------------	--------------------	-----------------

1	€ 1.350,00	€ 225,00
2	€ 1.800,00	€ 300,00
3	€ 2.250,00	€ 375,00
4 e più	€ 2.430,00	€ 405,00

Priorità 3: ISEE euro 6.001,00 – 9.360,00 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 840,00	€ 140,00
2	€ 1.290,00	€ 215,00
3	€ 1.740,00	€ 290,00
4 e più	€ 1.920,00	€ 320,00

Priorità 4: ISEE euro 9.360,00 fino a 12.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 540,00	€ 90,00
2	€ 990,00	€ 165,00
3	€ 1.440,00	€ 240,00
4 e più	€ 1.620,00	€ 270,00

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Articolo 5 – Deroghe

In deroga all'articolo 3 del presente avviso:

5a) l'ammissione alla misura regionale REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del RDC, con importi fino ai 100,00 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

5b) soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del RDC con minori, la soglia per accedere al REIS di cui al precedente punto è incrementata di euro 100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite di accesso è determinato in euro 455,00, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del RDC stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare:

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga
-------------------------------	-------------------------------

1 o più componenti adulti	€ 100,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 5a)
Nuclei con 1 minore	€ 200,00	l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 5b)
Nuclei con 2 minori	€ 300,00	
Nuclei con 3 minori	€ 400,00	
Nuclei con 4 o più minori	€ 455,00	

Nelle fattispecie sopra elencate 5a) e 5b), il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia certezza in merito alla quota di sussidio RDC spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria RDC.

Articolo 6 - Procedure di gestione e utilizzo delle risorse regionali per il triennio 2021-2023

Come disposto dalle Linee Guida regionali, le risorse per il triennio 2021-2023 sono utilizzate dai Comuni con i seguenti criteri:

- In primo luogo sono destinate al pagamento dei sussidi a favore dei soggetti ammessi al REIS, nella misura massima dell'80%;
- In secondo luogo, fermo restando gli interventi afferenti alle politiche attive del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, la somma residua è destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale, nella misura minima del 20%.

Articolo 7 – Progetto personalizzato di inclusione attiva

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (salvo i casi previsti dall'articolo 8 del presente avviso) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l'avvio dei progetti.

Sono previste le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS. Per quelle situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione dei CPI nelle equipe multidisciplinari.

È ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di organizzazioni non profit, con modalità rispettose della normativa vigente in materia.

3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il servizio sociale comunale curerà l'invio agli Enti Istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione anche attraverso la previsione di specifici protocolli di collaborazione. Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni.

Per l'attuazione dei progetti potrà essere destinata la somma massima di 3.000 euro a semestre per ciascun nucleo, fino ad un massimo di 6.000 euro all'anno, qualora il sussidio economico venga riconosciuto anche per il secondo semestre. Sono in ogni caso escluse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al REIS se non ad eccezione del "Premio scuola", di cui all'articolo 11 del presente bando. L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva potrà essere attivato con altre Misure a valere su risorse di fonte regionale, nazionale e comunitaria.

Articolo 8 – Casi eccezionali senza vincolo di partecipazione al progetto personalizzato di inclusione attiva

Non sono vincolati alla partecipazione ad un Progetto personalizzato di inclusione attiva:

- i nuclei familiari composti da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione di invalidità grave superiore al 90%;
- per i nuclei familiari che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale, anche con il raccordo dei servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva;
- i nuclei familiari con particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di una attività extra-domestica e pertanto la partecipazione al progetto di inclusione attiva.

Articolo 9 – Progetti sperimentali

Sono previsti due possibili interventi rivolti alle famiglie con minori:

- Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.
- Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita.

Per entrambi gli interventi, potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

Articolo 10 – Servizi a favore della collettività

I beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito del Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

I comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. I servizi potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi in corso per i PUC, attivati nell'ambito del Reddito di Cittadinanza.

I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

Articolo 11 – Provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), il Comune potrà far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016. Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale. Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale.

Articolo 12 - modalità di erogazione del sussidio economico e modalità di utilizzo delle risorse a valere sui progetti di inclusione sociale

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il Comune di Nuragus provvederà ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Per quanto concerne i progetti di Inclusione attiva, si ricorda che la Regione riconosce un costo fino a euro 3.000 per semestre per ogni patto di inclusione sociale, con esclusione di ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio se non ad eccezione del "Premio scuola".

Nel caso si attivino i progetti sperimentali, per garantire l'efficacia e la continuità di un intervento, può essere ammesso un costo fino a 6.000 per un anno. Per i beneficiari individuati nell'articolo 5, non sussiste l'obbligo di attivazione dei progetti di Inclusione attiva e in ogni caso non potranno beneficiare della quota di euro 3.000 destinata ai progetti di Inclusione attiva. Per tali beneficiari il progetto di Inclusione attiva è quello definito in relazione al Rdc.

Articolo 13 – Doveri dei beneficiari e sospensione del REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Inoltre si procederà con la revoca del contributo REIS nei seguenti casi:

- mancata accettazione da parte del nucleo familiare del Progetto personalizzato di inclusione attiva, senza giustificati motivi;
- reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del Progetto personalizzato di inclusione attiva;
- uso distorto del contributo economico REIS;
- interruzione senza alcun giustificato motivo del Progetto personalizzato di inclusione attiva;
- Mancata comunicazione al Servizio Sociale di ogni variazione nella composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta successivamente rispetto al momento di presentazione della domanda, che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsto dal presente Bando.

Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 5, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno comunicate specificatamente.

Articolo 14 – Modalità di accesso e termini di presentazione della domanda

La domanda compilata e debitamente firmata dal richiedente, potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, così come risultante dallo stato di famiglia (nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente), e dovrà essere corredata dalla documentazione seguente, pena la sua inammissibilità:

- ✓ Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare (ordinario o corrente nei casi previsti dalla legge)
- ✓ Copia documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- ✓ Eventuali certificazioni di stati di invalidità o di handicap (da cui si evince la percentuale di invalidità) relativi a persone presenti nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica;
- ✓ Ricevuta di presentazione di domanda Reddito di Cittadinanza;
- ✓ Ricevuta di esito negativo o decadenza del Reddito di Cittadinanza;
- ✓ Se percettore di Reddito di Cittadinanza, autodichiarazione relativa all'importo mensile percepito.

In caso di ammissione al beneficio, tutti i requisiti di accesso alla misura dovranno essere dichiarati alla data di presentazione della domanda e posseduti dal richiedente per tutta la durata dell'intervento. Questi saranno desunti ai fini della ammissione e della formazione della graduatoria, esclusivamente dalle dichiarazioni sostitutive presentate e sottoscritte dai candidati. Il Servizio Sociale provvederà ad effettuare verifiche periodiche anche a campione, volte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni ed il mantenimento dei requisiti di accesso durante tutto il periodo di godimento del sussidio. Pertanto, il beneficio inizialmente riconosciuto verrà rimodulato qualora dovessero verificarsi dei mutamenti della condizione dei beneficiari e qualora si accertassero delle incongruità. Resta inteso che il beneficiario ha l'obbligo, pena la decadenza dal beneficio, di comunicare al Servizio Sociale ogni variazione della sua condizione intervenuta successivamente al momento della presentazione della domanda.

Il Servizio Sociale, a seguito dell'istruttoria delle domande pervenute, provvederà a predisporre una graduatoria degli ammessi e degli esclusi nel rispetto delle direttive impartite dalla RAS e dal presente avviso, che verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e nell'albo pretorio.

L'istanza dovrà essere presentata firmata, completa di tutta la documentazione richiesta, improrogabilmente entro il

30

GIUGNO 2023 utilizzando l'apposito modulo allegato al presente avviso attraverso le seguenti modalità:

- a) consegna a mano all'ufficio protocollo (nell'orario di ricevimento del pubblico) con rilascio della ricevuta di protocollo
- b) posta elettronica: certificata comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it - ENTRO LE ORE 24:00 (in formato PDF firmata e scansionata)

N.B. Alla domanda verrà assegnato un numero di Protocollo che il richiedente dovrà custodire al fine di individuare la propria posizione nella graduatoria.

Sono cause di esclusione dal contributo:

- ✓ Incompletezza insanabile dell'istanza;
- ✓ Ritardo nella presentazione di eventuale integrazione all'istanza superiore ai 3 giorni;
- ✓ Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti.

Il presente avviso e il modulo di domanda sono disponibili presso l'albo on line sul sito del Comune all'indirizzo <https://www.comune.nuragus.ca.it/> - sul sito web del Comune all'interno della pagina dei servizi sociali, all'indirizzo <https://www.comune.nuragus.ca.it/> - Ufficio Protocollo – Ufficio Servizi Sociali

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio dei Servizio Sociale del Comune di Nuragus Tel: 0782/8210 int.6 o scrivendo all'indirizzo e-mail: servizisociali@comune.nuragus.ca.it

Articolo 15 – Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Nuragus mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria. Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs.196/03, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Articolo 16 - Rinvii

Per tutto quanto non indicato nel presente avviso, si rimanda alle Linee Guida approvate definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/35 del 11.08.2021.

Articolo 17 - Controlli, sanzioni e altre disposizioni rinvii

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.

L'Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo. Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.

Articolo 18 - Informativa in materia di protezione dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 /2016 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile dei Servizi Sociali.

Articolo 19 - Ricorsi

Eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Protocollo del Comune di Nuragus con gli stessi mezzi previsti per presentare l'istanza, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Se entro tali termini non perverranno ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Il Responsabile dell' Area Socio Culturale
F.TO Giovanni Daga